



COMUNE DI GAETA

Piazza XIX Maggio
04024 Gaeta (LT)
Partita Iva 00142300599

ORDINANZA

N.71 del 24/03/2020

Oggetto : PROROGA SCADENZA AL 30 GIUGNO - EMERGENZA COVID 19 - IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI ED ENTRATE PATRIMONIALI

- c. codice 2297

A. codice 2297

IL SINDACO

Premesso e motivato che:

- è in atto una situazione di grave emergenza sanitaria a livello nazionale determinata dal virus denominato Covid-19 o coronavirus;
- detto virus si contraddistingue per l'elevato livello di contagiabilità e trasmissibilità tra le persone e per il rilevante livello di pericolosità e di mortalità per le persone che lo hanno contratto tanto da provocato la crisi del sistema sanitario nazionale determinando una vera e propria emergenza nazionale;
- tale emergenza sanitaria è stata estesa a tutto il territorio nazionale;
- per contrastare l'emergenza in corso sono stati adottati diversi provvedimenti eccezionali sia da parte delle autorità statali che da parte di quelle della regione Lazio, volti a contenere la diffusione del virus;
- a tal fine, tra le altre disposizioni, sono stati adottati dapprima il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 seguito dal D.P.C.M. del 22 marzo u.s. ;
- detti provvedimenti emergenziali allo stato attuale sono diretti ad imporre alle persone il sostanziale divieto di allontanamento dalla propria abitazione fatta eccezione per ragioni di lavoro, di necessità e di salute;
- è stato adottato il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato nella G.U. n.70 del 17/3/2020 con il quale sono stati adottati diverse disposizioni volte a contrastare detta emergenza nazionale tra le quali rilevano in questa sede quelle volte a regolare il funzionamento degli uffici pubblici e dei relativi organi collegiali nonché quelle in materia di atti e procedimenti amministrativi ed in materia finanziaria e fiscale;
- in particolare, in materia tributaria, valida anche per i tributi comunali, l'art.62 del citato DL dispone che *"i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020."*

- ancora in materia tributaria l’art. 67 dispone che *“Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.”*;
- in materia di riscossione coattiva, ai sensi dell’art.68 del citato DL *“sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020”* a seguito di cartella di pagamento o di ingiunzione fiscale;
- in materia di organi collegiali comunali, l’art.73 del citato DL n.18/2020 consente in via derogatoria lo svolgimento delle sedute di consiglio e giunta comunali con la modalità della video conferenza, al fine di evitare la riunione fisica di diverse persone;
- l’art.87 del medesimo DL dispone che *“Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019..., il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni..”*, determinando come conseguenza la sospensione del ricevimento del pubblico presso gli sportelli fisici comunali;
- l’art.103 del medesimo DL dispone la sospensione di tutti i termini dei procedimenti amministrativi;
- l’art.107 del medesimo DL dispone il differimento dei termini amministrativo-contabili degli enti locali, tra i qual quello previsto per l’approvazione del rendiconto di gestione per l’anno 2019 differito al 31/5/2020;
- da quanto fin qui esposto nulla risulta disposto in merito al differimento dei termini di versamento volontario da parte di cittadini ed operatori economici in relazione al pagamento dei tributi comunali né con riferimento alle altre entrate comunali;
- d’altra parte sono pervenute dalle associazioni di categoria la richiesta tra l’altro del rinvio dei predetti termini;
- rinviare o sospendere i termini dei pagamenti in scadenza nei mesi dell’emergenza sanitaria in essere significa dare una risposta concreta alle difficoltà economiche di cittadini ed aziende generate dall’emergenza in essere;
- tale rinvio serve altresì anche ad evitare alle persone di recarsi presso uffici postali e bancari per pagare o presso gli uffici comunali per richiedere informazioni o rettifiche, tanto più che questi ultimi sono di fatto chiusi al pubblico;
- In altri termini il rinvio o la sospensione dei pagamenti significa evitare che le persone siano in qualche modo costrette ad uscire di casa ed evitare che le stesse entrino in contatto con altre persone mettendo a rischio la propria e l’altrui incolumità;
- Per tali ragioni si rende quindi necessario adottare un provvedimento comunale volto a differire i termini di pagamento dei tributi comunale e delle entrate patrimoniali con particolare riguardo a quelli scadenti nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio;
- D’altra parte, gli organi collegiali dello scrivente Ente ed in particolare il consiglio comunale è impossibilitato ad dare una pronta e tempestiva risposta a tale esigenza in quanto sono in corso di adozione delle misure volte a garantire lo svolgimento in sicurezza delle relative sedute adottando per esempio sistemi di videoconferenza;
- dunque, sussistono le condizioni contingibili ed urgenti ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 che impongono l’adozione di un atto sindacale ai al fine di far fronte ad una situazione di emergenza sanitaria che finisce per assumere carattere locale, laddove, in assenza di una norma nazionale, la propria cittadinanza sarebbe costretta ad ottemperare ai propri obblighi fiscali mettendo in pericolo la propria e l’altrui incolumità;
- allo stesso tempo, l’adozione di un atto sindacale è funzionale a preservare la popolazione dal grave pericolo che minaccia l’incolumità pubblica ovvero l’integrità fisica della popolazione, ai sensi del citato art.54 del citato D.Lgs. n.267/2000;
- a completamento delle finalità perseguite con il presente atto, nell’esercizio dei poteri conferiti al sindaco ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n.267/2000, si impone la rimodulazione dell’apertura al pubblico degli sportelli comunali, da circoscriversi esclusivamente a comprovati

casi eccezionali e non differibili, previo appuntamento telefonico, allineandosi così a quanto disposto per esempio per gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 83 del DL n.18/2020;

– salvo casi eccezionali, l'attività di informazione, assistenza e consulenza in materia di tributi ed entrate patrimoniali comunali saranno fornite dai competenti uffici a mezzo telefono o attraverso posta elettronica;

– il presente atto ha natura eccezionale e provvisoria dando atto fin da ora che quanto disposto in questa sede sia sottoposto non appena possibile a ratifica da parte del consiglio comunale quale organo competente.

Tutto quanto premesso e richiamata:

- la deliberazione di G.C. n. 64 del 05.03.2020;
- la propria ordinanza n. 64 del 16.03.2020

ORDINA E DISPONE

in via contingibile ed urgente che:

– I termini di scadenza, per il pagamento spontaneo, in autoliquidazione o liquidazione d'ufficio, di tutti i tributi comunali dello scrivente Ente con scadenza nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio sono prorogati fino 30/06/2020 compreso.

– I termini di scadenza per il pagamento, spontaneo, in autoliquidazione o liquidazione d'ufficio, di tutte le entrate patrimoniali comunali dello scrivente Ente con scadenza nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio sono prorogati fino 30/06/2020 compreso.

– Di prorogare ed ampliare con il presente atto fino al 30 giugno 2020 le misure adottate con deliberazione di G.C. n. 64 del 05.03.2020 , in particolare:

- disinfezione delle strutture comunali;
- estensione del c.d. smart working a tutti i dipendenti comunali ove sussista la concreta possibilità di avvalersi di tale modalità in considerazione della tipologia di lavoro svolta;
- esenzione dal pagamento dei seguenti servizi/imposte per i mesi di aprile, maggio e giugno:
 1. asilo nido;
 2. trasporto scolastico;
 3. parcheggi a pagamento (parcometri); gli abbonamenti in scadenza a decorrere dal 01 aprile si intendono prorogati fino al 30 giugno;

per gli importi già corrisposti l'ufficio competente provvederà alla compensazione/rimborso all'utente;

- 4. esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno per i mesi di aprile, maggio e giugno;
- Di adottare le seguenti misure finalizzate alla mitigazione degli effetti dell'emergenza sul sistema produttivo e sui cittadini:

a) con riferimento a COSAP e ICP

- tutti i versamenti relativi all'anno 2020 delle entrate comunali COSAP e ICP scadenti dall' 08/03/2020 al 31/05/2020 possono essere pagati entro il 30/06/2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi.
- per i versamenti relativi all'anno 2020 di COSAP e ICP ancora da corrispondere possono essere comunque utilizzati i bollettini di pagamento già recapitati, anche se riportanti i previgenti termini di scadenza.

b) con riferimento ai SERVIZI EDUCATIVI

- la scadenza del termine per le iscrizioni all'asilo nido, è prorogata al 30 giugno 2020;
- ai fini della determinazione tariffaria per i servizi educativi afferenti l'anno scolastico 2020/2021, la certificazione ISEE potrà essere presentata entro il 30 giugno 2020.

c) con riferimento ai **CANONI DI CONCESSIONE E LOCAZIONE DI IMMOBILI PUBBLICI**

- differimento al 30/06/2020 dei termini di pagamento afferenti i canoni di concessione e locazione di immobili pubblici.

d) con riferimento ai **SERVIZI SOCIO-SANITARI**

- relativamente ai servizi socio-sanitari per i quali l'ISEE costituisce requisito di accesso, verrà mantenuto valido l'ISEE 2019 fino alla data del 30/06/2020.

– L'ordinario ricevimento fisico del pubblico allo sportello è sospeso fino al 30/04/2020 e l'attività di informazione, assistenza e consulenza a favore di contribuenti e operatori del settore è svolta per telefono o per posta elettronica; detta attività è svolta allo sportello fisico solo in casi di effettiva necessità e non differibilità, previo appuntamento telefonico, avendo cura di non ricevere nella medesima stanza più di una persona e di evitare lo stazionamento nell'atrio di persone in attesa di essere ricevute;

– Quanto disposto con il presente atto ha effetto immediato ed ha natura interinale suscettibile di revocazione, di modificazione ed integrazione in ragione dell'andamento della situazione di emergenza sanitaria esposta in narrativa;

– Il presente atto sia comunicato al Presidente del Consiglio Comunale affinché, per quanto di competenza, le disposizioni in questa sede adottate siano trasferite al Consiglio Comunale non appena lo stesso sia in grado di operare regolarmente;

– Il presente atto sia comunicato al Segretario Generale, ai competenti Dirigenti, al Distretto Socio Sanitario affinché sia data esecuzione immediata da parte degli stessi;

– Al presente atto sia data pubblicazione legale nonché massima diffusione.

AVVERTE

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio, Sez. di Latina, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

IL SINDACO

Dr. Cosmo Mitrano